

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPACIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 124/2001 del 23 novembre 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE....** 1
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 125/2001 del 23 novembre 2001 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** 3
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 126/2001 del 23 novembre 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE....** 5
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 127/2001 del 23 novembre 2001 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) all'accordo SEE.....** 7

Prezzo: 18,00 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★	Decisione del Comitato misto SEE n. 128/2001 del 23 novembre 2001 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) all'accordo SEE.....	9
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 129/2001 del 23 novembre 2001 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	11
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 130/2001 del 23 novembre 2001 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	13
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 131/2001 del 23 novembre 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE....	15
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 132/2001 del 9 novembre 2001 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	18
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 133/2001 del 9 novembre 2001 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	20
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 134/2001 del 23 novembre 2001 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	22
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 135/2001 del 23 novembre 2001 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	24
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 136/2001 del 9 novembre 2001 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	26
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 137/2001 del 9 novembre 2001 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	28
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2001 del 9 novembre 2001 che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.....	30
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2001 del 9 novembre 2001 che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.....	32
★	Decisione del Comitato Misto SEE n. 140/2001 del 23 novembre 2001 che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell'accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli	34

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 124/2001

del 23 novembre 2001

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2001 del 26 ottobre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/111/CE della Commissione, del 21 dicembre 1999, che designa una nuova banca di antigeni e prevede disposizioni per il trasferimento e la conservazione degli antigeni nel quadro dell'azione comunitaria relativa alle riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/112/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che ripartisce tra le banche di antigeni le riserve di antigeni costituite nell'ambito dell'azione comunitaria relativa alle riserve di vaccini antiaftosi e che modifica le decisioni della Commissione 93/590/CE e 97/348/CE ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

⁽¹⁾ GU L 322 del 6.12.2001, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 33 dell'8.2.2000, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 33 dell'8.2.2000, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo la Parte 3.2 del capitolo I è modificata come segue:

1. Dopo il punto 11 (decisione 98/502/CE della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
 - «12. **32000 D 0111**: decisione 2000/111/CE della Commissione, del 21 dicembre 1999, che designa una nuova banca di antigeni e prevede disposizioni per il trasferimento e la conservazione degli antigeni nel quadro dell'azione comunitaria relativa alle riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica (GU L 33 dell'8.2.2000, pag. 19),
 13. **32000 D 0112**: decisione 2000/112/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che ripartisce tra le banche di antigene le riserve di antigene costituite nell'ambito dell'azione comunitaria relativa alle riserve di vaccini antiaftosi e che modifica le decisioni della Commissione 93/590/CE e 97/348/CE (GU L 33 dell'8.2.2000, pag. 21).»
2. Al punto 9 (decisione 93/590/CE della Commissione) è inserito il seguente trattino:
 - «— **32000 D 0112**: decisione 2000/112/CE della Commissione del 14 gennaio 2000 (GU L 33 dell'8.2.2000, pag. 21).»

Articolo 2

Nella parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo dopo il punto 53 (decisione 2000/171/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:

- «54. **32000 D 0258**: decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40).»

Articolo 3

I testi delle decisioni 2000/111/CE, 2000/112/CE e 2000/258/CE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 24 novembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 125/2001****del 23 novembre 2001****che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2001 del 26 ottobre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) La decisione n. 2000/280/CE della Commissione, del 30 marzo 2000, recante modifica delle decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE e relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky per i suini destinati alle regioni indenni dalla malattia in Francia e in Germania ⁽²⁾ deve essere integrata nell'accordo.
- (3) La decisione n. 2000/330/CE della Commissione, del 18 aprile 2000, che autorizza taluni test per la ricerca degli anticorpi della brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE ⁽³⁾ del Consiglio deve essere integrata nell'accordo.
- (4) La decisione n. 2000/442/CE della Commissione, dell'11 luglio 2000, che modifica per la seconda volta le decisioni 1999/466/CE e 1999/467/CE, che stabiliscono rispettivamente la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi e da tubercolosi per gli allevamenti di bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri ⁽⁴⁾, deve essere integrata nell'accordo.
- (5) La direttiva n. 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽⁵⁾ deve essere integrata nell'accordo.
- (6) La direttiva n. 2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽⁶⁾ deve essere integrata nell'accordo.
- (7) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

⁽¹⁾ GU L 322 del 6.12.2001, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 92 del 13.4.2000, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 114 del 13.5.2000, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 15.7.2000, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU L 105 del 3.5.2000, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.

DECIDE:

Articolo 1

Le parti 4.1 e 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo sono modificate come segue:

1. Al punto 1 (Direttiva 64/432/CEE del Consiglio) della parte 4.1 sono aggiunti i seguenti trattini:
 - «— **32000 L 0015**: Direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000 (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 34).
 - **32000 L 0020**: Direttiva 2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000 (GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35).»
2. Ai punti 9 (decisione 93/24/CE della Commissione) e 19 (decisione 93/244/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
 - «— **32000 D 0280**: Decisione 2000/280/CE della Commissione, del 30 marzo 2000 (GU L 92 del 13.4.2000, pag. 24).»
3. Ai punti 45 (Decisione 1999/467/CE della Commissione) e 46 (Decisione 1999/466/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
 - «— **32000 D 0442**: Decisione 2000/442/CE della Commissione, del 11 luglio 2000 (GU L 176 del 15.7.2000, pag. 51).»
4. Dopo il punto 54 (Decisione 2000/258/CE del Consiglio) della parte 4.2 è inserito il seguente punto:
 - «55. **32000 D 0330**: Decisione 2000/330/CE della Commissione, del 18 aprile 2000, che autorizza taluni test per la ricerca degli anticorpi della brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (GU L 114 del 13.5.2000, pag. 37).»

Articolo 2

I testi delle decisioni n. 2000/280/CE, 2000/330/CE e 2000/442/CE della Commissione, e i testi delle direttive 2000/15/CE e 2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in lingua norvegese, che saranno pubblicate nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 novembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 126/2001****del 23 novembre 2001****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2001 del 26 ottobre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/281/CE della Commissione, del 31 marzo 2000, che approva i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nella Sassonia-Anhalt ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/428/CE della Commissione, del 4 luglio 2000, che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio ai fini della conferma e della diagnosi differenziale della malattia vescicolare dei suini ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo la parte 3.2 del capitolo I è modificata come segue:

1. Dopo il punto 13 (decisione 2000/112/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:
 - «14. **32000 D 0428:** decisione 2000/428/CE della Commissione, del 4 luglio 2000, che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio ai fini della conferma e della diagnosi differenziale della malattia vescicolare dei suini (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 22).»
2. Dopo il punto 10 (decisione 1999/335/CE della Commissione) alla voce «ATTI DI CUI GLI STATI EFTA E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA TENGONO DEBITO CONTO» è inserito il punto seguente:
 - «11. **32000 D 0281:** decisione 2000/281/CE della Commissione, del 31 marzo 2000, che approva i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nella Sassonia-Anhalt (GU L 92 del 13.4.2000, pag. 27).»

⁽¹⁾ GU L 322 del 6.12.2001, pag. 6.⁽²⁾ GU L 92 del 13.4.2000, pag. 27.⁽³⁾ GU L 167 del 7.7.2000, pag. 22.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2000/281/CE e 2000/428/CE della Commissione in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 novembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 127/2001****del 23 novembre 2001****che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) all'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2001 del 26 ottobre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/571/CE della Commissione del 28 luglio 1999 che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati austriaca per i bovini ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/762/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, che modifica la decisione 91/666/CEE che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/881/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1999, che modifica la decisione 97/534/CE della Commissione sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/879/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativa all'immissione sul mercato e all'impiego della somatotropina bovina (BST) e che abroga la decisione 90/218/CEE ⁽⁵⁾.
- (6) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 11 (decisione 2000/62/CE della Commissione) della parte 1.2 sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è inserito il seguente punto:

- «12. **399 D 0571:** Decisione 1999/571/CE della Commissione del 28 luglio 1999 che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati austriaca per i bovini (GU L 217 del 17.8.1999, pag. 62).»

⁽¹⁾ GU L 322 del 6.12.2001, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 217 del 17.8.1999, pag. 62.

⁽³⁾ GU L 301 del 24.11.1999, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 23.12.1999, pag. 78.

⁽⁵⁾ GU L 331 del 23.12.1999, pag. 71.

Articolo 2

Al punto 64 (decisione 97/534/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«— **399 D 0881**: Decisione 1999/881/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1999 (GU L 331 del 23.12.1999, pag. 78).»

Articolo 3

Al punto 7 (decisione 91/666/CEE del Consiglio) della parte 3.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **399 D 0762**: Decisione 1999/762/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999 (GU L 301 del 24.11.1999, pag. 6).»

Articolo 4

Il testo del paragrafo 7 (decisione 90/218/CE del Consiglio) nella parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I all'accordo è sostituito da quanto segue:

«**399 D 0879**: Decisione 1999/879/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativa all'immissione sul mercato e all'impiego della somatotropina bovina (BST) e che abroga la decisione 90/218/CEE (GU L 331 del 23.12.1999, pag. 71).»

Articolo 5

I testi della decisione 1999/571/CE della Commissione e delle decisioni 1999/762/CE, 1999/879/CE e 1999/881/CE del Consiglio in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 24 novembre 2001, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*).

Articolo 7

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 128/2001****del 23 novembre 2001****che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) all'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2001 del 26 ottobre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/302/CE della Commissione, del 7 aprile 2000, recante modifica della decisione 95/124/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Germania ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/310/CE della Commissione, del 7 aprile 2000, che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dall'Italia per talune aziende nella provincia di Udine ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/311/CE della Commissione, del 7 aprile 2000, recante modifica della decisione 98/361/CE che stabilisce l'elenco delle zone riconosciute in Spagna, relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/312/CE della Commissione, del 7 aprile 2000, che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dalla Germania ⁽⁵⁾.
- (6) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

La parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificata come segue:

1. Al punto 29 (Decisione 95/124/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 D 0302:** Decisione 2000/302/CE della Commissione, del 7 aprile 2000 (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 51).»

⁽¹⁾ GU L 322 del 6.12.2001, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 51.

⁽³⁾ GU L 104 del 29.4.2000, pag. 75.

⁽⁴⁾ GU L 104 del 29.4.2000, pag. 77.

⁽⁵⁾ GU L 104 del 29.4.2000, pag. 80.

2. Al punto 49 (Decisione 98/361/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
- «— **32000 D 0311**: Decisione 2000/311/CE della Commissione, del 7 aprile 2000 (GU L 104 del 29.4.2000, pag. 77).»
3. Dopo il punto 47 (decisione 2000/174/CE della Commissione) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» sono inseriti i seguenti punti:
- «48. **32000 D 0310**: Decisione 2000/310/CE della Commissione, del 7 aprile 2000, che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dall'Italia per talune aziende nella provincia di Udine (GU L 104 del 29.4.2000, p. 75).

Questo atto si applica anche all'Islanda.

49. **32000 D 0312**: Decisione della Commissione, del 7 aprile 2000, che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dalla Germania (GU L 104 del 29.4.2000, p. 80).

Questo atto si applica anche all'Islanda.»

Articolo 2

I testi delle decisioni nn. 2000/302/CE, 2000/310/CE, 2000/311/CE e 2000/312/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 novembre 2001, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 129/2001****del 23 novembre 2001****che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2001 del 26 ottobre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/288/CE della Commissione, del 4 aprile 2000, che modifica la decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/351/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, relativa alla designazione di un nuovo centro di gestione (server) comune per il sistema informatico veterinario integrato ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione non deve essere applicata al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

La parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificata come segue:

1. Al punto 12 (decisione 92/486/CEE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:
«— **32000 D 0288:** Decisione 2000/288/CE della Commissione, del 4 aprile 2000 (GU L 98 del 19.4.2000, pag. 37).»
2. Dopo il punto 103 (decisione 2000/350/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
«104. **32000 D 0351:** Decisione 2000/351/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, relativa alla designazione di un nuovo centro di gestione (server) comune per il sistema informatico veterinario integrato (GU L 124 del 25.5.2000, pag. 61).

Questo atto si applica anche all'Islanda.»

⁽¹⁾ GU L 322 del 6.12.2001, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 98 del 19.4.2000, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 124 del 25.5.2000, pag. 61.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2000/288/CE e 2000/351/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 novembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 130/2001****del 23 novembre 2001****che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2001 del 26 ottobre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) La direttiva 2000/27/CE del Consiglio, del 2 maggio 2000, che modifica la direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci ⁽²⁾ deve essere integrata nell'accordo.
- (3) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 7 (Direttiva 93/53/CEE del Consiglio) della parte 3.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 L 0027**: Direttiva n. 2000/27/CE del Consiglio, del 2 maggio 2000 (GU L 114 del 13.5.2000, pag. 28).»

*Articolo 2*I testi della direttiva n. 2000/27/CE del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 24 novembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 322 del 6.12.2001, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 114 del 13.5.2000, pag. 28.

(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 131/2001****del 23 novembre 2001****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2001 del 26 ottobre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo 9 atti giuridici relativi a questioni di controllo.
- (3) La presente decisione non si deve applicare all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2000/301/CE ⁽²⁾, 2000/345/CE ⁽³⁾, 2000/350/CE ⁽⁴⁾, 2000/371/CE ⁽⁵⁾, 2000/372/CE ⁽⁶⁾, 2000/374/CE ⁽⁷⁾, 2000/382/CE ⁽⁸⁾, 2000/431/CE ⁽⁹⁾ e del regolamento (CE) n. 1606/2000 ⁽¹⁰⁾ nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 novembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

(1) GU L 322 del 6.12.2001, pag. 6.

(2) GU L 97 del 19.4.2000, pag. 16.

(3) GU L 121 del 23.5.2000, pag. 9.

(4) GU L 124 del 25.5.2000, pag. 58.

(5) GU L 134 del 7.6.2000, pag. 34.

(6) GU L 134 del 7.6.2000, pag. 35.

(7) GU L 135 dell'8.6.2000, pag. 27.

(8) GU L 139 del 10.6.2000, pag. 41.

(9) GU L 170 dell'11.7.2000, pag. 15.

(10) GU L 185 del 25.7.2000, pag. 16.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

ALLEGATO

La parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificata come specificato in appresso.

1. Al punto 71 [regolamento (CE) della Commissione n. 2629/97] viene aggiunto il seguente trattino:
«— **32000 R 1606**: Regolamento (CE) n. 1606/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000 (GU L 185 del 25.7.2000, pag. 16).»
2. Al punto 78 (decisione 98/272/CE della Commissione) viene aggiunto il testo seguente:
«, modificata da:
— **32000 D 0374**: Decisione 2000/374/CE della Commissione, del 5 giugno 2000 (GU L 135 dell'8.6.2000, pag. 27).»
3. Al punto 86 (decisione 98/653/CE della Commissione) vengono aggiunti i seguenti trattini:
«— **32000 D 0345**: Decisione 2000/345/CE della Commissione, del 22 maggio 2000 (GU L 121 del 23.5.2000, pag. 9)
— **32000 D 0371**: Decisione 2000/371/CE della Commissione, del 6 giugno 2000 (GU L 134 del 7.6.2000, pag. 34)
— **32000 D 0372**: Decisione 2000/372/CE della Commissione, del 6 giugno 2000 (GU L 134 del 7.6.2000, pag. 35).»
4. Al punto 90 (decisione 1999/766/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:
«— **32000 D 0431**: Decisione 2000/431/CE della Commissione, del 7 luglio 2000 (GU L 170 dell'11.7.2000, pag. 15).»
5. Il testo del punto 99 (decisione 1999/788/CE della Commissione) è sostituito dal testo seguente:
«**32000 D 0301**: Decisione 2000/301/CE della Commissione, del 18 aprile 2000, che abroga le misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine suina e avicola destinati al consumo umano o animale (GU L 97 del 19.4.2000, pag. 16).»
6. Al punto 100 (decisione 1999/789/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:
«— **32000 D 0382**: Decisione 2000/382/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000 (GU L 139 del 10.6.2000 pag. 41).»
7. Al punto 102 (decisione 2000/149/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
«103. **32000 D 0350**: Decisione 2000/350 della Commissione, del 2 maggio 2000, relativa alla sorveglianza epidemiologica della febbre catarrale degli ovini in Grecia e a certe misure destinate ad impedire la diffusione della malattia (GU L 124 del 25.5.2000, pag. 58).»
8. Il testo del punto 64 (decisione 97/534/CE della Commissione) è soppresso.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 132/2001****del 9 novembre 2001****che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 103/2001 del 28 settembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) La direttiva 2000/45/CE della Commissione, del 6 luglio 2000, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione della vitamina A, della vitamina E e del triptofano negli alimenti per animali ⁽²⁾ deve essere integrata nell'accordo.
- (3) La direttiva 2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale ⁽³⁾ deve essere incorporato nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il seguente punto è inserito dopo il punto 31g (Direttiva n. 1999/76/CE della Commissione) al capitolo II dell'allegato I dell'accordo:

- «31h. **32000 L 0045:** Direttiva 2000/45/CE della Commissione, del 6 luglio 2000, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione della vitamina A, della vitamina E e del triptofano negli alimenti per animali (GU L 174 del 13.7.2000, pag. 32).»

Articolo 2

Il seguente trattino è inserito dopo il punto 31a (Direttiva n.1999/53/CE del Consiglio) al capitolo II dell'allegato I dell'accordo:

- «— **32000 L 0077:** Direttiva 2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000 (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 81).»

⁽¹⁾ GU L 322 del 6.12.2001, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 174 del 13.7.2000, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 333 del 29.12.2000, pag. 81.

Articolo 3

I testi della direttiva n. 2000/45/CE della Commissione e della direttiva n. 2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, che saranno pubblicate nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 10 novembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 133/2001****del 9 novembre 2001****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 62/2001 del 19 giugno 2001 ⁽¹⁾.
- (2) La direttiva 94/53/CE della Commissione del 15 novembre 1994 che modifica l'articolo 2 della direttiva 93/91/CEE che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori) ⁽²⁾ deve essere incorporata all'accordo.
- (3) La direttiva 2001/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 gennaio 2001, recante modifica della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore ⁽³⁾ deve essere incorporata nell'accordo.

DECIDE:

Articolo 1

Il seguente trattino è inserito al punto 3 (Direttiva 70/220/CEE del Consiglio) al capitolo I dell'allegato II dell'accordo:

«— **32001 L 0001**: Direttiva 2001/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 gennaio 2001 (GU L 35 del 6.2.2001, pag. 34).»

Articolo 2

Il seguente trattino è inserito al punto 34 (Direttiva 78/316/CEE del Consiglio) al capitolo I dell'allegato II dell'accordo:

«— **394 L 0053**: Direttiva 94/53/CE della Commissione, del 15 novembre 1994 (GU L 299 del 22.11.1994, pag. 26).»

⁽¹⁾ GU L 238 del 6.9.2001, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 299 del 22.11.1994, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 35 del 6.2.2001, pag. 34.

Articolo 3

I testi della direttiva 94/53/CE della Commissione e della direttiva 2001/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, che saranno pubblicate nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 10 novembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 134/2001****del 23 novembre 2001****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 111/2001 del 28 settembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/42/CE della Commissione, del 22 giugno 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/81/CE della Commissione, del 18 dicembre 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/82/CE della Commissione, del 20 dicembre 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽⁴⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XII dell'allegato II dell'accordo ai punti 13 (direttiva 76/895/CEE del Consiglio), 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

«— **32000 L 0082:** direttiva 2000/82/CE della Commissione del 20 dicembre 2000 (GU L 3 del 6.1.2001, pag. 18).»

⁽¹⁾ GU L 322 del 6.12.2001, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 158 del 30.6.2000, pag. 51.

⁽³⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 3 del 6.1.2001, pag. 18.

Articolo 2

Nel capitolo XII dell'allegato II dell'accordo ai punti 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) sono inseriti i seguenti trattini:

- «— **32000 L 0042**: direttiva 2000/42/CE della Commissione del 22 giugno 2000 (GU L 158 del 30.6.2000, pag. 51),

- **32000 L 0081**: direttiva 2000/81/CE della Commissione del 18 dicembre 2000 (GU L 326 del 22.12.2000, pag. 56).»

Articolo 3

I testi delle direttive 2000/42/CE, 2000/81/CE e 2000/82/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 24 novembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 135/2001****del 23 novembre 2001****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 111/2001 del 28 settembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/57/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 76/895/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari consentite rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/58/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Ai punti 13 (direttiva 76/895/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene inserito il seguente trattino:

«— **32000 L 0057**: Direttiva 2000/57/CE della Commissione, del 22 settembre 2000 (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 76).»

Articolo 2

Ai punti 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene inserito il seguente trattino:

«— **32000 L 0058**: Direttiva 2000/58/CE della Commissione, del 22 settembre 2000 (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 78).»

⁽¹⁾ GU L 322 del 6.12.2001, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 76.

⁽³⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 78.

Articolo 3

I testi delle direttive 2000/57/CE e 2000/58/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 24 novembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 136/2001****del 9 novembre 2001****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 111/2001 del 28 settembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 54zb (direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32001 L 0005:** Direttiva 2001/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/2/CE (GU L 55 del 24.2.2001, pag. 59).»

*Articolo 2*I testi della direttiva 2001/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 10 novembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

(¹) GU L 322 del 6.12.2001, pag. 22.

(²) GU L 55 del 24.2.2001, pag. 59.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 137/2001****del 9 novembre 2001****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 114/2001 del 28 settembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/637/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall'accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/638/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e) della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio marittime destinate ad essere installate su navi marittime non-SOLAS al fine di partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) e non contemplate dalla direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 4zg (direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

- **32000 D 0637**: Decisione 2000/637/CE della Commissione, del 22 settembre 2000 (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 50)
- **32000 D 0638**: Decisione 2000/638/CE della Commissione, del 22 settembre 2000 (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 52).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2000/637/CE e 2000/638/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 322 del 6.12.2001, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 52.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 novembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 138/2001****del 9 novembre 2001****che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2001 del 28 settembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo ⁽²⁾, che abroga gradualmente le direttive 80/779/CEE ⁽³⁾, 82/884/CEE ⁽⁴⁾ e 85/203/CEE ⁽⁵⁾ del Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo III (Aria) dell'allegato XX dell'accordo è modificato come segue:

1. Dopo il punto 13d (direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il punto seguente:
 - «13e. **399 L 0030:** Direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41).»
2. Al punto 14 (direttiva 80/779/CEE del Consiglio), dopo il testo di adattamento, viene aggiunto il testo seguente:

«La direttiva è abrogata con effetto dal 19 luglio 2001, ad eccezione degli articoli 1, 2, paragrafo 1, 3, paragrafo 1, 9, 15 e 16 e degli allegati I, IIIb e IV, i quali sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2005.»
3. Al punto 15 (direttiva 82/884/CEE del Consiglio), dopo il testo di adattamento, viene aggiunto il testo seguente:

«La direttiva è abrogata con effetto dal 19 luglio 2001, ad eccezione degli articoli 1, 2, 3, paragrafo 1, 7, 12 e 13, i quali sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2005.»

⁽¹⁾ GU L 322 del 6.12.2001, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 229 del 30.8.1980, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 87 del 27.3.1985, pag. 1.

4. Al punto 17 (direttiva 85/203/CEE del Consiglio), dopo il testo di adattamento, viene aggiunto il testo seguente:

«La direttiva è abrogata con effetto dal 19 luglio 2001, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, e paragrafo 2, dell'articolo 2, primo trattino, e degli articoli 3, paragrafo 1, 5, 9, 15 e 16, i quali sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2010.»

Articolo 2

Nel capitolo III dell'allegato XX dell'accordo, i testi del punto 14 (direttiva 80/779/CEE del Consiglio) e del punto 15 (direttiva 82/884/CEE del Consiglio) sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 2005, mentre il testo del punto 17 (direttiva 85/203/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 1° gennaio 2010.

Articolo 3

I testi della direttiva 1999/30/CE del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 10 novembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 139/2001****del 9 novembre 2001****che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2001 del 28 settembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/729/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/730/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che istituisce il Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica e ne stabilisce il regolamento interno ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/731/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo previsto dal sistema comunitario riesaminato di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽⁶⁾,

DECIDE:

Articolo 1

1. Il punto 2b (regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo è sostituito da quanto segue:

- «2b. **32000 R 1980**: regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1).

⁽¹⁾ GU L 322 del 6.12.2001, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 293 del 22.11.2000, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 22.11.2000, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 293 del 22.11.2000, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU L 293 del 22.11.2000, pag. 31.

- 2ba. **32000 D 0728:** decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità (GU L 293 del 22.11.2000, pag. 18).
- 2bb. **32000 D 0729:** decisione 2000/729/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica (GU L 293 del 22.11.2000, pag. 20).
- 2bc. **32000 D 0730:** decisione 2000/730/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che istituisce il Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica e ne stabilisce il regolamento interno (GU L 293 del 22.11.2000, pag. 24).
- 2bd. **32000 D 0731:** decisione 2000/731/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo previsto dal sistema comunitario riesaminato di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (GU L 293 del 22.11.2000, pag. 31).»
2. Il testo dei punti 2e e 2ea dell'allegato XX è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle decisioni 2000/728/CE, 2000/729/CE, 2000/730/CE e 2000/731/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 novembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 140/2001****del 23 novembre 2001****che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell'accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 2 dell'accordo elenca i prodotti esclusi dal campo di applicazione dell'accordo a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a) dell'accordo.
- (2) Il protocollo 3 dell'accordo elenca i prodotti agricoli trasformati e alcuni altri prodotti a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo.
- (3) Il regime di compensazione dei prezzi per i prodotti agricoli trasformati di cui al protocollo n. 3 dell'accordo, mai entrato in vigore, dovrebbe essere sostituito da un regime più semplice basato su accordi bilaterali fra le parti contraenti.
- (4) L'elenco di prodotti di cui alla tabella I del protocollo n. 3 dell'accordo dovrebbe essere modificato e comprendere alcuni dei prodotti elencati nel protocollo n. 2 dell'accordo.
- (5) Il periodo transitorio di non applicazione del protocollo n. 3 dell'accordo concesso al Liechtenstein dovrebbe essere prorogato al 1° gennaio 2005 dato che le circostanze specifiche che lo giustificano non sono mutate ed è improbabile che mutino nell'immediato futuro.
- (6) I protocolli n. 2 e n. 3 dell'accordo dovrebbero essere interamente sostituiti,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo n. 2 dell'accordo è sostituito dall'Allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Il protocollo n. 3 dell'accordo è sostituito dall'Allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2002, a condizione che tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE ⁽¹⁾. In assenza di tali notifiche entro la suddetta data, la decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Bruxelles, 23 novembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

—

⁽¹⁾ Comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO I

«PROTOCOLLO 2

SUI PRODOTTI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO A NORMA DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, LETTERA a)

I seguenti prodotti compresi nei capitoli da 25 a 97 del SA sono esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo:

Voce SA	Designazione delle merci
3502	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine: – Ovoalbumina: ex 11 -- essiccata, diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana ex 19 -- Ovoalbumina diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana ex 20 – Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte, diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: – Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: ex 11 -- Acido stearico per l'alimentazione degli animali ex 12 -- Acido oleico per l'alimentazione degli animali ex 13 -- Acidi grassi del tallolio per l'alimentazione degli animali ex 19 -- altri per l'alimentazione degli animali ex 70 – Alcoli grassi industriali per l'alimentazione degli animali

»

ALLEGATO II

«PROTOCOLLO 3

SUI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, LETTERA b) DELL'ACCORDO

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni del presente protocollo, le disposizioni dell'accordo si applicano ai prodotti elencati nelle tabelle I e II.
2. Le disposizioni del presente protocollo non si applicano al Liechtenstein prima del 1° gennaio 2005.

Articolo 2

1. I prodotti elencati nella tabella I sono soggetti ai dazi doganali indicati negli Allegati di detta tabella.
2. Tali dazi doganali sono soggetti a revisioni annuali. Essi possono essere adeguati dal Comitato misto in base all'andamento dei costi dei prodotti agricoli di base fra le parti contraenti e/o in seguito a concessioni reciproche.

Articolo 3

1. Il presente protocollo non impedisce ad una parte contraente di applicare il proprio regime di restituzioni all'esportazione per i beni elencati nella tabella I, considerando l'impatto delle differenze di prezzo fra il mercato mondiale e i mercati delle parti contraenti relativamente ai prodotti agricoli di base.
2. Qualora siano concesse restituzioni alla produzione o sovvenzioni dirette per quanto riguarda i prodotti agricoli di base utilizzati per la fabbricazione dei prodotti esportati, la restituzione all'esportazione viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 4

Le parti contraenti si comunicano periodicamente i livelli di restituzione concessi relativamente ai prodotti agricoli di base di cui possono beneficiare i prodotti elencati nella tabella I nonché i cambiamenti connessi in materia di politica agricola, compresi i prezzi istituzionali.

Articolo 5

1. Le parti contraenti non possono riscuotere dazi doganali o tasse di effetto equivalente sulle importazioni o concedere restituzioni sulle esportazioni dei prodotti elencati nella tabella II.
2. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano mutatis mutandis ai prodotti elencati nella tabella II.

Articolo 6

Su richiesta di una parte contraente il presente protocollo può essere riesaminato dal Comitato misto SEE. Tale riesame può comportare modifiche alle tabelle I e II per quanto riguarda i prodotti contemplati e i dazi applicabili.

Articolo 7

1. Le parti contraenti notificano al Comitato misto SEE le modalità di applicazione adottate per l'applicazione del presente protocollo.
2. Ciascuna parte contraente può in qualsiasi momento chiedere una discussione in seno al Comitato misto SEE sul funzionamento del presente protocollo.

TABELLA I

Numero della voce SA	Designazione delle merci
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
10	– Iogurt:
ex 10	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
90	– altri:
ex 90	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
0501	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli
0503	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie
0508	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami
0509	Spugne naturali di origine animale
0510	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
40	– Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
ex 90	– – Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)

Numero della voce SA	Designazione delle merci
1302 14 19 ex 19 ex 19 20 ex 20	<p>Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:</p> <p>– Succhi ed estratti vegetali:</p> <p>– di piretro o di radici delle piante da rotenone</p> <p>– altri:</p> <p>– Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari</p> <p>– Medicinali diversi dai miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari o di oloresina di vaniglia</p> <p>– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:</p> <p>– contenenti, in peso, 5 % o più di zucchero addizionato</p>
1401	<p>Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieriaio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)</p>
1402	<p>Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie</p>
1403	<p>Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci</p>
1404 10 90	<p>Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:</p> <p>– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia</p> <p>– altri</p>
1517 10 ex 10 90 ex 90 ex 90	<p>Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o di oli di questo capitolo, diversi dai grassi o dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516:</p> <p>– Margarina, esclusa la margarina liquida:</p> <p>– avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %</p> <p>– altre:</p> <p>– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %</p> <p>– Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura</p>
1520 ex 00	<p>Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose: a scopo alimentare ⁽¹⁾</p>
1522 ex 00	<p>Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: – Degras a scopo alimentare ⁽¹⁾</p>
1702 50 90 ex 90	<p>Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:</p> <p>– Fruttosio chimicamente puro</p> <p>– altri, compreso lo zucchero invertito:</p> <p>– Maltosio chimicamente puro</p>
1704	<p>Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)</p>

Numero della voce SA	Designazione delle merci
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove
1902	<p>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:</p> <p>– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:</p> <p>11 -- contenenti uova</p> <p>19 -- altre</p> <p>20 – Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):</p> <p>ex 20 -- diverse dai prodotti contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami, di carni, di frattaglie o di sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti</p> <p>30 – altre paste alimentari</p> <p>40 – Cuscus</p>
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001	<p>Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:</p> <p>90 – altri:</p> <p>ex 90 -- Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>); cuori di palma; ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %</p>
2004	<p>Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:</p> <p>10 – Patate:</p> <p>ex 10 -- sotto forma di farina, semolino o fiocchi</p> <p>90 – altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:</p> <p>ex 90 -- Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)</p>
2005	<p>Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:</p> <p>20 – Patate:</p> <p>ex 20 -- sotto forma di farina, semolino o fiocchi</p> <p>80 – Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)</p>

Numero della voce SA	Designazione delle merci
2006 ex 2006	Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate): – Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2008 11 ex 11 ex 11 ex 91 99 ex 99	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di acole, non nominate né comprese altrove: – Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: -- Arachidi: --- Burro di arachidi --- Arachidi, tostate – altre, compresi i miscugli, diversi da quelli di cui alla sottovoce 2008 19: -- Cuori di palma a scopo alimentare ⁽¹⁾ -- altre --- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
2101 12 ex 12 20 ex 20 30 ex 30	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: – Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: -- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: --- aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido e fecola – Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: -- aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido e fecola – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: -- Succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta; estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati
2103 20 30 ex 30 90 ex 90	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: – Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro – Farina di senapa e senapa preparata: -- Senapa preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 % – altri: -- diversi dal «Chutney» di mango liquido
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

Numero della voce SA	Designazione delle merci
2105	Gelati, anche contenenti cacao ⁽²⁾
2106 ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove ⁽³⁾ – diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009
2203	Birra di malto
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
2207 20	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: – Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208 40 50 60 70 ex 70 90 ex 90	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: – Rum e tafia – Gin ed acquavite di ginepro (genièvre) – Vodka – Liquori: – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 5 % – altri: – – Aquavit
2209	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco
2905 43 44	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: – altri polialcoli: – – Mannitolo – – D-glucitolo (sorbitolo)
3302 10	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: – dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

Numero della voce SA	Designazione delle merci
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
10	– a base di sostanze amidacee
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

⁽¹⁾ Questa ripartizione si applica unicamente alla Norvegia.

⁽²⁾ Per quanto riguarda l'Islanda, le disposizioni di cui al protocollo n. 3 non si applicano ai prodotti compresi alla voce 2105.

⁽³⁾ Per quanto riguarda l'Islanda, le disposizioni del protocollo n. 3 non si applicano a preparazioni costituite principalmente da materie grasse e acqua, aventi tenore, in peso, superiore a 15 % di burro o di altre materie grasse provenienti dal latte classificate nella sottovoce 2106 90.

ALLEGATO I DELLA TABELLA I

Regime di importazione comunitario

- I seguenti importi di base saranno utilizzati per il calcolo delle componenti agricole e dei dazi supplementari:
 - Cereali (grano tenero, grano duro, segale, orzo e granturco): 7,583 EUR/100 kg
 - Riso semigreggio a grani lunghi: 25,610 EUR/100 kg
 - Latte intero in polvere: 126,488 EUR/100 kg
 - Latte scremato in polvere: 115,236 EUR/100 kg
 - Burro: 183,912 EUR/100 kg
 - Zucchero: 40,640 EUR/100 kg
 - Melassi: 0,34 EUR/100 kg
- La quantità *de minimis* al di sotto della quale non si applica il dazio per amido/glucosio e saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio è pari al 5 %.
- Le fasce di quantità di riferimento e le quantità convenute di materie prime agricole da prendere in considerazione, nonché le composizioni standard utilizzate per il calcolo dei dazi doganali, sono riportate nell'Appendice.
- I dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella in appresso sono i seguenti:

Codice NC	Dazio applicato	Osservazioni
0501 00 00	Zero	
0502 10 00	Zero	
0502 90 00	Zero	
0503 00 00	Zero	

Codice NC	Dazio applicato	Osservazioni
0505 10 10	Zero	
0505 10 90	Zero	
0505 90 00	Zero	
0507 10 00	Zero	
0507 90 00	Zero	
0508 00 00	Zero	
0509 00 10	Zero	
0509 00 90	Zero	
0510 00 00	Zero	
1302 14 00	Zero	
1302 19 30	Zero	
1302 19 91	Zero	
ex 1302 20 10	18,6 %	Aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %
ex 1302 20 90	10,9 %	Aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %
1401 10 00	Zero	
1401 20 00	Zero	
1401 90 00	Zero	
1402 10 00	Zero	
1402 90 00	Zero	
1403 10 00	Zero	
1403 90 00	Zero	
1404 10 00	Zero	
1404 90 00	Zero	
1517 10 10	0 % + 26,1 EUR/100 kg	
1517 90 10	0 % + 26,1 EUR/100 kg	
1517 90 93	2,7 %	

Codice NC	Dazio applicato	Osservazioni
1702 50 00	7,8 %	
1702 90 10	3 %	
1704 90 10	11,6 %	
1806 10 15	Zero	
1901 90 91	Zero	
1902 20 10	8,2 %	
2001 90 60	9,7 %	
ex 2006 00 38	4,9 % + 9,12 EUR/100 kg	Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
ex 2006 00 99	4,9 % + 9,12 EUR/100 kg	Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
2007 10 10	23,3 % + 4,07 EUR/100 kg	
2007 10 91	14,6 %	
2007 10 99	23,3 %	
2007 91 10	19,4 % + 22,31 EUR/100 kg	
2007 91 30	19,4 % + 4,07 EUR/100 kg	
2007 91 90	21 %	
2007 99 10	21,7 %	
2007 99 20	23,3 % + 19,11 EUR/100 kg	
2007 99 31	23,3 % + 22,31 EUR/100 kg	
2007 99 33	23,3 % + 22,31 EUR/100 kg	
2007 99 35	23,3 % + 22,31 EUR/100 kg	
2007 99 39	23,3 % + 22,31 EUR/100 kg	
2007 99 51	23,3 % + 4,07 EUR/100 kg	
2007 99 55	23,3 % + 4,07 EUR/100 kg	
2007 99 58	23,3 % + 4,07 EUR/100 kg	
2007 99 91	23,3 %	
2007 99 93	14,6 %	
2007 99 98	23,3 %	

Codice NC	Dazio applicato	Osservazioni
2008 11 10	12,4 %	
2008 11 92	10,9 %	
2008 11 96	11,6 %	
2102 10 10	10,6 %	
2102 10 90	14,3 %	
2102 20 11	3,9 %	
2102 20 19	3,9 %	
2102 20 90	Zero	
2102 30 00	5,9 %	
2103 20 00	9,7 %	
ex 2103 30 90	8,7 %	Aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %
2103 90 30	Zero	
2103 90 90	7,5 %	
2104 10 10 10	9 %	Contenenti pomodoro
2104 10 10 90	5,4 %	Non contenenti pomodoro
2104 10 90 10	9,7 %	Contenenti pomodoro
2104 10 90 90	5,8 %	Non contenenti pomodoro
ex 2104 20 00	12 %	Per l'alimentazione dei bambini
ex 2104 20 00	13,7 %	Altre
2106 10 20	12,4 %	
2106 90 10	24,25 EUR/100 kg	
2106 90 20	16,8 % min 0,97 EUR/ %vol/hl	
ex 2106 90 92	5,8 %	Idrolisati di proteine e autolisati di lievito
ex 2106 90 92	12,4 %	Diverse dagli idrolisati di proteine e dagli autolisati di lievito
2202 10 00	Zero	
2202 90 10	Zero	
2203 00 01	Zero	

Codice NC	Dazio applicato	Osservazioni
2203 00 09	Zero	
2203 00 10	Zero	
2205 10 10	Zero	
2205 10 90	Zero	
2205 90 10	Zero	
2205 90 90	Zero	
2207 20 00	9,9 EUR/hl	
2208 40 11	Zero	
2208 40 31	Zero	
2208 40 39	Zero	
2208 40 51	Zero	
2208 40 91	Zero	
2208 40 99	Zero	
2208 50 11	Zero	
2208 50 19	Zero	
2208 50 91	Zero	
2208 50 99	Zero	
2208 60 11	Zero	
2208 60 19	Zero	
2208 60 91	Zero	
2208 60 99	Zero	
2208 70 10 11	Zero	Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 5 %
2208 70 90 11	Zero	Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 5 %
2208 90 57 20	Zero	Aquavit
2208 90 74 20	Zero	Aquavit
2209 00 11	6,21 EUR/hl	
2209 00 19	4,66 EUR/hl	

Codice NC	Dazio applicato	Osservazioni
2209 00 91	4,97 EUR/hl	
2209 00 99	3,73 EUR/hl	
2402 10 00	25,2	
2402 20 10	9,7 %	
2402 20 90	55,9 %	
2402 90 00	55,9 %	
2403 10 10	72,7 %	
2403 10 90	72,7 %	
2403 91 00	16,1 %	
2403 99 10	40,4 %	
2403 99 90	16,1 %	
3302 10 21	5,8 %	
3501 10 10	Zero	
3501 10 50 10	Zero	aventi tenore, in peso, d'acqua superiore a 50 %
3501 10 50 90	2,9 %	aventi tenore, in peso, d'acqua inferiore o uguale a 50 %
3501 10 90	8,7 %	
3501 90 10	8,1 %	
3501 90 90	6,2 %	
3505 10 50	7,5 %	

5. La parte *ad valorem* dei dazi doganali è pari allo 0 % per i seguenti prodotti:

Da 0403 10 51 a 0403 10 59	1901 10 00	2005 20 10
Da 0403 10 91 a 0403 10 99	1901 20 00	2005 80 00
Da 0403 90 71 a 0403 90 79	1901 90 11	2008 99 85
Da 0403 90 91 a 0403 90 99	1901 90 19	2008 99 91
0710 40 00	1901 90 99	2101 12 98 91
0711 90 30	1902 11 00	2101 20 98 90
1704 10	1902 19	2101 30 19
Da 1704 90 30 a 1704 90 99	1902 20 91	2101 30 99
Da 1806 10 20 a 1806 10 90	1902 20 99	2105 00
Da 1806 20 10 a 1806 20 50	1902 30	2106 10 80

1806 20 80	1902 40	Da 2106 90 98 23 a 2106 90 90 29
1806 20 95	1903 00 00	
1806 31 00	1904	Da 2106 90 98 43 a 2106 90 98 49
1806 32	1905	Da 2202 90 91 a 2202 90 99
Da 1806 90 11 a 1806 90 50	2001 90 30	3302 10 29
1806 90 60 10	2001 90 40	3505 10 10
1806 90 70 10	2004 10 91	3505 10 90
1806 90 90 11	2004 90 10	3505 20
1806 90 90 19		3809 10.

6. La parte *ad valorem* dei dazi doganali è pari al 5,8 % per i seguenti prodotti:

1806 20 70	1806 90 90 91	2905 44
1806 90 60 90	1806 90 90 99	3824 60.
1806 90 70 90	da 2106 90 98 33 a 2106 90 98 39	

7. La parte *ad valorem* dei dazi doganali è pari al 7,8 % per il seguente prodotto:

2905 43 00.

8. I codici tariffari indicati nel presente Allegato fanno riferimento ai codici applicabili a livello comunitario al 1 luglio 2001. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente Allegato.

Appendice

Quantità e composizioni di cui al paragrafo 3

(per 100 kg di merci)

Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — latte e prodotti lattiero-caseari				
Materie grasse del latte (in % sul peso)	Proteine del latte (in % sul peso)	Latte scremato in polvere (kg)	Latte intero in polvere (kg)	Burro (kg)
0-1,5	0-2,5	0	0	0
	2,5-6	14	0	0
	6-18	42	0	0
	18-30	75	0	0
	30-60	146	0	0
	60->	208	0	0
1,5-3	0-2,5	0	0	3
	2,5-6	14	0	3
	6-18	42	0	3
	18-30	75	0	3
	30-60	146	0	3
	60->	208	0	3

(per 100 kg di merci)

Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — latte e prodotti lattiero-caseari

Materie grasse del latte (in % sul peso)	Proteine del latte (in % sul peso)	Latte scremato in polvere (kg)	Latte intero in polvere (kg)	Burro (kg)
3-6	0-2,5	0	0	6
	2,5-12	12	20	0
	12->	71	0	6
6-9	0-4	0	0	10
	4-15	10	32	0
	15->	71	0	10
9-12	0-6	0	0	14
	6-18	9	43	0
	18->	70	0	14
12-18	0-6	0	0	20
	6-18	0	56	2
	18->	65	0	20
18-26	0-6	0	0	29
	6->	50	0	29
26-40	0-6	0	0	45
	6->	38	0	45
40-55	0	0	0	63
55-70	0	0	0	81
70-85	0	0	0	99
85->	0	0	0	117

(per 100 kg di merci)

Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — diversi dai prodotti lattiero-caseari

Fasce	Da applicare		
	Zucchero bianco (kg)	Frumento (grano) tenero (kg)	Granturco (kg)
Saccarosio, zucchero invertito e/o isoglucosio			
0-5	0		
5-30	24		
30-50	45		
50-70	65		
70->	93		
Amido/glucosio			
0-5		0	0
5-25		22	22
25-70		47	47
50-75		74	74
75->		101	101

Composizioni standard utilizzate nel calcolo dei dazi doganali all'importazione nella Comunità

Codice NC	Fru-mento (grano) tenero	Fru-mento (grano) duro	Segala	Orzo	Grantur-co	Riso	Zucche-ro bianco	Melassi	Latte scre-mato in polvere	Latte intero in polvere	Burro
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
0403 10 51									100		
0403 10 53										100	
0403 10 59									42		68
0403 10 91									9		2
0403 10 93									8		5
0403 10 99									8		10
0403 90 71									100		
0403 90 73										100	
0403 90 79									42		68
0403 90 91									9		2
0403 90 93									8		5
0403 90 99									8		10
0710 40 00					100 ⁽¹⁾						
0711 90 30					100 ⁽¹⁾						
1704 10 11					30		58				
1704 10 19					30		58				
1704 10 91					16		70				
1704 10 99					16		70				
1704 90 30							15			20	
1806 10 20							60				
1806 10 30							75				
1806 10 90							100				
1806 32 90 ⁽²⁾							50			20	
1901 90 11				195							
1901 90 19				159							

Composizioni standard utilizzate nel calcolo dei dazi doganali all'importazione nella Comunità

Codice NC	Fru-mento (grano) tenero	Fru-mento (grano) duro	Segala	Orzo	Gran-turco	Riso	Zuc-cherobianco	Melassi	Latte scre-mato in polvere	Latte intero in polvere	Burro
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
1902 11 00		167									
1902 19 10 ⁽³⁾		167									
1902 19 90 ⁽⁴⁾	67	100									
1902 20 91		41									
1902 20 99		116									
1902 30 10		167									
1902 30 90		66									
1902 40 10		167									
1902 40 90		66									
1903 00 00					161						
1904 10 10					213						
1904 10 30						174					
1904 10 90		53		53	53	53					
1904 20 91					213						
1904 20 95						174					
1904 20 99		53		53	53	53					
1904 90 10						174					
1904 90 90		174									
1905 10 00			140								
1905 20 10	44		40				25				
1905 20 30	33		30				45				
1905 20 90	22		20				65				
1905 90 10	168										
1905 90 20					644						
2001 90 30					100 ⁽¹⁾						

Composizioni standard utilizzate nel calcolo dei dazi doganali all'importazione nella Comunità

Codice NC	Fru-mento (grano) tenero	Fru-mento (grano) duro	Segala	Orzo	Gran-turco	Riso	Zuc-cherò bianco	Melassi	Latte scre-mato in polvere	Latte intero in polvere	Burro
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
2001 90 40					40 ⁽¹⁾						
2001 90 10					100 ⁽¹⁾						
2005 80 00					100 ⁽¹⁾						
2008 99 85					100 ⁽¹⁾						
2008 99 91					40 ⁽¹⁾						
2101 30 19				137							
2101 30 99				245							
2102 10 31								425			
2102 10 39								125			
2105 00 10							25		10		
2105 00 91							20			23	
2105 00 99							20			35	
2202 90 91							10		8		
2202 90 95							10			6	
2202 90 99							10			13	
2905 43 00							300				
2905 44 11					172						
2905 44 19							90				
2905 44 91					245						
2905 44 99							128				
3505 10 10					189						
3505 10 90					189						
3505 20 10					48						
3505 20 30					95						
3505 20 50					151						

Composizioni standard utilizzate nel calcolo dei dazi doganali all'importazione nella Comunità

Codice NC	Fru-mento (grano) tenero	Fru-mento (grano) duro	Segala	Orzo	Gran-turco	Riso	Zuc-cherò bianco	Melassi	Latte scre-mato in polvere	Latte intero in polvere	Burro
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
3505 20 90					189						
3809 10 10					95						
3809 10 30					132						
3809 10 50					161						
3809 10 90					189						
3824 60 11					172						
3824 60 19							90				
3824 60 91					245						
3824 60 99							128				

(1) Per 100 kg di patate dolci sgocciolate o granturco.

(2) Per i beni aventi un tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore o uguale al 3%, ma inferiore al 6%, si applica il codice aggiuntivo 6920.

(3) Per frumento (grano) duro e pasta, non contenenti o contenenti, in peso, il 3% o meno di altri cereali, si applica il codice aggiuntivo 6921.

(4) Per i beni appartenenti a questa sottovoce diversi da frumento (grano) duro e pasta, non contenenti o contenenti, in peso, il 3% o meno di altri cereali, si applica il codice aggiuntivo 6922.

ALLEGATO II DELLA TABELLA I

Regime di importazione islandese

1. I dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli trasformati elencati nella tabella I sono pari a zero, ad esclusione dei seguenti prodotti a cui si applicano i dazi doganali (ISK/kg) indicati in appresso:

Codice tariffario islandese	Designazione delle merci	Dazio applicato (ISK/kg)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	
0403.1011	– Iogurt addizionati di cacao	53
0403.1012	– Iogurt addizionati di frutta	53
0403.1013	– Iogurt aromatizzati, n.c.a.	53
0403.1021	– Iogurt come bevande addizionate di cacao	51
0403.1022	– Iogurt come bevande addizionate di frutta	51
ex 0403.1029	– Iogurt come bevande, aromatizzate, n.c.a.	51
0403.9011	– altri addizionati di cacao	45
0403.9012	– altri addizionati di frutta	45

Codice tariffario islandese	Designazione delle merci	Dazio applicato (ISK/kg)
0403.9013	– altri, aromatizzati, n.c.a.	45
0403.9021	– altri come bevande addizionate di cacao	45
0403.9022	– altri come bevande addizionate di frutta	45
ex 0403.9029	– altri come bevande, aromatizzate, n.c.a.	45
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:	
1517.1001	– Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	88
1517.1001	– Diverse dalla margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	88
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:	
1806.2003	-- Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze	109
1806.2004	-- Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze	39
1806.2005	-- altre preparazioni, esclusi i prodotti della voce 1901, aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %	109
1806.2006	-- altre preparazioni, esclusi i prodotti della voce 1901, aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %	39
	– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:	
1806.3101	-- Cioccolata ripiena in barre o bastoncini	51
1806.3109	-- altre ripiene, presentate in tavolette, barre o bastoncini	51
1806.3202	-- Cioccolata non ripiena addizionata di pasta di cacao, zucchero, burro di cacao e latte in polvere, in barre o bastoncini	47
1806.3203	-- Surrogato di cioccolata non ripieno, in barre o bastoncini	39
1806.3209	-- altre, non ripiene, presentate in tavolette, barre o bastoncini	21
	– altre:	
	-- Sostanze per la fabbricazione di bevande:	
1806.9011	--- Preparazioni per bevande, a base dei prodotti dalla voce 0401 alla voce 0404, aventi tenore, in peso, di cacao in polvere uguale o superiore a 5 % calcolato su una base completamente sgrassata, n.c.a., con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, e altri ingredienti e aromatizzanti in misura minore	22
	-- diversi dalle sostanze per la fabbricazione di bevande:	
1806.9022	--- Alimenti specialmente preparati per lattanti o a scopi dietetici	18
1806.9023	--- Uova di Pasqua	48
1806.9024	--- Sciroppi e creme per guarnire gelati	39

Codice tariffario islandese	Designazione delle merci	Dazio applicato (ISK/kg)
1806.9025	--- Prodotti rivestiti o ricoperti, come uvette, noci, cereali «soffiati», liquirizia, caramelli e gelatine	53
1806.9026	--- Creme a base di cioccolato (konfekt)	48
1806.9028	--- Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze	118
1806.9029	--- Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze	43
1806.9039	--- altri	47
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: - Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905, aventi tenore totale superiore o uguale a 3 % di latte fresco in polvere, latte scremato in polvere, uova, materie grasse del latte (come burro), formaggio o carne:	
1901.2012	-- per la preparazione di pane con spezie (panpepato) della voce 1905.2000	25
1901.2013	-- per la preparazione di biscotti con dolcificanti e simili delle voci 1905.3011 e 1905.3029	17
1901.2014	-- per la preparazione di biscotti allo zenzero della voce 1905.3021	29
1901.2015	-- per la preparazione di cialde e cialdini della voce 1905.3030	10
1901.2016	-- per la preparazione di fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati della voce 1905.4000	15
1901.2017	-- per la preparazione di pane della voce 1905.9011 con ripieno a base di burro o di altri prodotti lattiero-caseari	39
1901.2018	-- per la preparazione di pane della voce 1905.9019	5
1901.2019	-- per la preparazione di biscotti semplici della voce 1905.9020	5
1901.2022	-- per la preparazione di dolci e pasticceria della voce 1905.9040	33
1901.2023	-- Miscele e paste, contenenti carne, per la preparazione di pasticci, compresa la pizza, della voce 1905.9051	97
1901.2024	-- Miscele e paste, contenenti ingredienti diversi dalla carne, per la preparazione di pizza e simili della voce 1905.9059	53
1901.2029	-- per la preparazione di prodotti della voce 1905.9090	43
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:	
1902.1100	- Paste alimentari (non cotte né farcite né altrimenti preparate), contenenti uova - Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):	8
1902.2022	-- farcite con preparazioni di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure con una combinazione di tali prodotti, contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti	41

Codice tariffario islandese	Designazione delle merci	Dazio applicato (ISK/kg)
1902.2031	-- farcite contenenti più di 3 %, in peso, di formaggio	35
1902.2041	-- farcite contenenti più di 20 %, in peso, di carne e formaggio	142
1902.2042	-- farcite contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne e formaggio – altre paste alimentari:	41
1902.3021	-- contenenti, in peso, da 3 % a 20 % di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti	41
1902.3031	-- contenenti più di 3 %, in peso, di formaggio	35
1902.3041	-- contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne e formaggio	41
1902.4021	– Cuscus contenente, in peso, da 3 % a 20 % di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti	41
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili:	
1903.0001	– in imballaggi da 5 kg o meno	Zero
1903.0009	– diversi da quelli in imballaggi da 5 kg o meno	Zero
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:	
	– altri:	
1904.9001	-- contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne	42
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
1905.2000	– Pane con spezie (panpepato) – Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini rivestiti o ricoperti di cioccolato o di fondenti contenenti cacao:	83
1905.3011	-- Biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili	17
1905.3019	-- diversi dai biscotti con aggiunta di dolcificanti – Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini non rivestiti o ricoperti di cioccolato o di fondenti contenenti cacao: -- Biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili	16
1905.3021	---- Biscotti allo zenzero	31
1905.3022	---- Biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili, contenenti meno di 20 % di zucchero	23
1905.3029	---- diversi dai biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili	19
1905.3030	-- altri	11
1905.4000	– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati – altri: -- Pane:	16
1905.9011	---- con ripieno costituito essenzialmente da burro o da altri prodotti lattiero-caseari (ad esempio, burro all'aglio)	39
1905.9019	---- altro	5

Codice tariffario islandese	Designazione delle merci	Dazio applicato (ISK/kg)
1905.9020	-- Biscotti semplici	5
1905.9040	-- Dolci e pasticceria	35
	-- Pasticci, compresa la pizza:	
1905.9051	---- contenenti carne	97
1905.9059	---- altri	53
1905.9090	-- altri	45
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: - diverse dalla salsa di soia, salsa «Ketchup» e altre salse al pomodoro, farina di senapa e altra senapa preparata:	
2103.9020	-- Maionese	19
2103.9030	-- Salse a base di olio n.c.a. (ad esempio, <i>rémoulade</i>)	19
2103.9051	-- contenenti più di 20 %, in peso, di carne	97
2103.9052	-- contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne	52
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: - Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:	
2104.1001	-- Preparazioni per zuppe vegetali a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto	3
2104.1002	-- altre zuppe in polvere in imballaggi da 5 kg o più	31
2104.1003	-- zuppe di pesce in scatola	27
	-- altre zuppe:	
2104.1011	---- contenenti più di 20 %, in peso, di carne	78
2104.1012	---- contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne	44
2104.1019	---- altre	21
	-- altri:	
2104.1021	---- contenenti più di 20 %, in peso, di carne	78
2104.1022	---- contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne	44
2104.1029	---- altri	21
	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
2104.2001	-- contenenti più di 20 %, in peso, di carne	97
2104.2002	-- contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne	51
2104.2003	-- contenenti pesci o crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici	24
2104.2009	-- altre	24
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: - altre:	
	-- Farine per fare dessert:	
2106.9041	---- in imballaggi da 5 kg o meno, contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo	67
2106.9048	---- altre contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo	80

Codice tariffario islandese	Designazione delle merci	Dazio applicato (ISK/kg)
2106.9049	--- altre non contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo	67
2106.9064	-- contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne	41
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: - altre: -- di prodotti lattiero-caseari con altri ingredienti, a condizione che i prodotti lattiero-caseari rappresentino, in peso, 75 % o più, esclusi gli imballaggi:	
2202.9011	--- in imballaggi di cartone	41
2202.9012	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio	41
2202.9013	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio	41
2202.9014	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml	41
2202.9015	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml	41
2202.9016	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati	41
2202.9017	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati	41
2202.9019	--- altre	41

2. I codici tariffari indicati nel presente Allegato fanno riferimento ai codici applicabili in Islanda al 1 luglio 2001. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente Allegato.

3. Il presente protocollo non si applica ai seguenti prodotti:

Codice del SA	Designazione delle merci
2105	Gelati, anche contenenti cacao
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
.90	- altre:
ex .90	-- Preparazioni costituite principalmente da materie grasse e acqua, contenenti più di 15 %, in peso, di burro o di altre materie grasse provenienti dal latte

4. Il regime temporaneo di cui al paragrafo 3 sarà riesaminato dalle parti contraenti entro la fine del 2007.

ALLEGATO III DELLA TABELLA I

Regime di importazione norvegese

1. Per il calcolo dei dazi relativi ai prodotti agricoli trasformati saranno utilizzate le seguenti aliquote di riferimento (NKR/kg) delle materie prime agricole, ad esclusione di quanto previsto al paragrafo 6:

	Matrice ^(a)	Composizione standard	Contenuto effettivo
Latte intero in polvere (*)	11,43	11,43	11,43
Latte scremato in polvere (*)	12,16	12,16	12,16
Burro (*)	12,74	12,74	12,74
Latte per iogurt	^(b)	3,01	3,01
Latte per bevande	^(b)	2,23	2,23
Latte intero liquido	^(b)	—	1,43
Latte scremato liquido	^(b)	—	1,07
Materia grassa del latte condensata	^(b)	—	4,98
Latte condensato scremato	^(b)	—	4,72
Latte in polvere con 20 % di materia grassa	^(b)	—	11,41
Latticello in polvere	^(b)	—	11,93
Crema	^(b)	—	4,48
Miscela di crema	^(b)	—	5,33
Crema acida pesante	^(b)	—	6,69
Crema di latte in polvere	^(b)	—	10,77
Polvere di siero di latte	^(b)	—	3,00
Caseinati	^(b)	—	33,47
Albumina del latte	^(b)	—	33,47
Farina di frumento (*)	1,96	1,96	1,96
Farina di segala	1,96	2,16	1,96
Farina di grano duro	1,96	1,32	1,96
Farina di orzo	1,96	—	1,96
Farina di frumento di segala	1,96	—	1,96
Farina di granturco	0	—	0
Farina di riso	0	—	0
Farina di altri cereali	0	—	0
Frumento (grano) tenero	1,52	—	1,52
Frumento (grano) duro	0,98	—	0,98
Orzo	1,37	—	1,37
Avena	1,17	—	1,17
Segala	1,46	—	1,46
Frumento di segala	1,46	—	1,46

	Matrice (*)	Composizione standard	Contenuto effettivo
Granturco	0	—	0
Altri cereali	0	—	0
Crusca di frumento	1,96	—	1,96
Crusca di avena	1,96	—	1,96
Avena schiacciata	1,96	—	1,96
Malto di frumento	0	—	0
Malto di orzo	0	—	0
Glutine di frumento	0	—	0
Riso	0	—	0
Fecola di patate (*)	4,41	4,41	4,41
Altri amidi e fecole (*)	4,41	—	4,41
Amido modificato	4,41	—	4,41
Glucosio e sciroppo di glucosio	4,41	4,41	4,41
Zucchero	0	—	0
Maltodestrina	0	—	0
Patate	0,81	—	0,81
Farina e fiocchi di patate	3,75	12,01	12,01
Carne di manzo, disossata (14 % di grasso) (*)	25,89	25,89	25,89
Carne suina (23 % di grasso)	19,23	19,23	19,23
Carne ovina	8,63	—	8,63
Carne di pollame	3,02	—	3,02
Grassi diversi dal burro	0	—	0
Lamponi surgelati (*)	4,29 (c)	—	4,29 (c)
Concentrato di lampone	22,22 (c)	—	22,22 (c)
Ribes neri surgelati	0 (c)	—	0 (c)
Concentrato di ribes nero	0 (c)	—	0 (c)
Fragole surgelate	4,45 (c)	4,45 (c)	4,45 (c)
Concentrato di fragole	23,05 (c)	—	23,05 (c)
Polpa di mela	0	—	0
Concentrato di mela	0	—	0
Formaggio (*)	20,08	20,08	20,08
Formaggio in polvere	12,45	—	12,45
Polvere di uovo intero (*)	45,37	45,37	45,37
Uova in guscio	9,48	—	9,48
Tuorli d'uovo conservati (tuorli d'uovo liquidi)	26,90	26,90	26,90
Tuorli essiccati	56,81	—	56,81
Pasta di uovo intero (uovo intero sgusciato)	9,32	9,32	9,32

	Matrice (*)	Composizione standard	Contenuto effettivo
Albume liquido	0	—	0
Albume in polvere	0	—	0

(a) Le aliquote di riferimento per le materie prime agricole contrassegnate da un asterisco (*) costituiscono la base per il calcolo dei dazi relativi ai prodotti agricoli trasformati soggetti al sistema di matrice. Le altre aliquote di riferimento per le materie prime da dichiarare sotto questa voce sono quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti di conversione.

(b) Le aliquote di riferimento della matrice per dette materie prime dipendono dal tenore reale di materie grasse e proteine del latte, conformemente al coefficiente di conversione.

(c) Le aliquote di riferimento per dette materie prime saranno oggetto di una revisione comune annua entro il 15 giugno. Tale revisione comune prenderà in considerazione i prezzi sul mercato, la situazione del mercato, la produzione norvegese e le importazioni verso la Norvegia.

- I codici tariffari indicati nel presente Allegato fanno riferimento ai codici applicabili in Norvegia al 1 luglio 2001. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente Allegato.
- La quantità *de minimis* al di sotto della quale non si applica il dazio per farina, amido e/o glucosio è pari al 5 %.
- La quantità *de minimis*, al di sotto della quale non si applica il dazio per altre materie prime (carne, formaggio, uova e bacche (lamponi surgelati, ribes neri surgelati e fragole surgelate)), è pari al 3 %. Per il calcolo del dazio, le bacche fresche sono assimilate a quelle congelate sulla base di un rapporto di conversione di uno a uno.
- Le fasce di quantità di riferimento e le quantità convenute di materie prime agricole da prendere in considerazione, nonché le composizioni standard utilizzate per il calcolo dei dazi doganali, sono riportate nell'Appendice.
- I dazi relativi ai seguenti prodotti sono calcolati in base alle aliquote di riferimento (NOK/kg) delle materie prime agricole elencate nel paragrafo 1 con una riduzione del 7,2 %:

Codice tariffario norvegese	Designazione delle merci
19.04	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: — Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:
.2010	— Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati
21.04	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: — Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati: — in recipienti ermeticamente chiusi:
.1020	— Zuppe vegetali, anche precotte, non contenenti carne né estratti di carne
.1030	— Zuppe di pesce contenenti 25 % o più, in peso, di pesce
.1040	— altri — altri:
.1050	— contenenti carne o estratti di carne
.1060	— Zuppe di pesce contenenti 25 % o più, in peso, di pesce
.1090	— altri

7. I dazi doganali che si applicano ai prodotti elencati nella seguente tabella sono i seguenti:

Codice tariffario norvegese	Designazione delle merci	Dazio applicato (NOK/kg)
05.01	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	Zero
05.02	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli	Zero
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto	Zero
05.05	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti	Zero
05.07	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie	Zero
05.08	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	Zero
05.09	Spugne naturali di origine animale	Zero
05.10	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	Zero
07.10	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:	
	– Granturco dolce	
.4010	-- a scopo alimentare	1,73
.4090	--- altri	Zero
07.11	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:	
	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:	
	--- Granturco dolce	
.9011	---- a scopo alimentare	1,73
.9020	---- altro	Zero

Codice tariffario norvegese	Designazione delle merci	Dazio applicato (NOK/kg)
13.02	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
	– Succhi ed estratti vegetali:	
.1400	--- di piretro o di radici delle piante da rotenone	2,9 %
.1900	--- altri:	
ex .1900	---- Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	2,9 %
ex .1900	---- Medicinali diversi dai miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari o di oloresina di vaniglia o di Quassia amara, aloe e manna	2,9 %
.2000	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati	
ex .2000	--- contenenti, in peso, 5 % o più di zucchero addizionato	Zero
14.01	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)	Zero
14.02	Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie	Zero
14.03	Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci	Zero
14.04	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:	
.1000	– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia	Zero
.9000	– altri	Zero
15.17	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o di oli di questo capitolo, diversi dai grassi o dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 15.16:	
	– Margarina, esclusa la margarina liquida:	
	--- altra:	
	---- di origine animale:	
.1021	----- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	17 %
	---- di origine vegetale:	
.1031	----- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	17 %
	– altre:	
	-- altre:	
	--- Margarina liquida:	
.9032	----- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	20,4 %
	--- Miscela alimentari liquide di oli animali e vegetali costituite essenzialmente da oli vegetali:	
.9041	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	10,2 %
	--- altre:	
.9091	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	Zero
ex .9098	----- Miscela o preparazioni culinarie utilizzate per la sfomatatura	Zero

Codice tariffario norvegese	Designazione delle merci	Dazio applicato (NOK/kg)
15.20 .0001	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose: – a scopo alimentare	3,79
15.22 .0011	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: – Degras a scopo alimentare	3,79
17.02 .5010 .5090 ex .9021 ex .9099	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: – Fruttosio chimicamente puro: -- a scopo alimentare -- altro – altri, compreso lo zucchero invertito: -- Maltosio chimicamente puro a scopo alimentare -- Maltosio chimicamente puro non a scopo alimentare	1,37 Zero 1,37 Zero
18.06 .1000	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: – Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Zero
19.01 .1010 .9010	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove – Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto -- di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04 – altri: -- Estratti di malto	6,72 (1) Zero
19.04 .1010 .1091 .1099 .9010 .9020	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: – Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: -- «Corn flakes» -- altri: --- Popcorn (tostati o soffiati) --- altri – altri: -- Riso precotto senza aggiunta di altri ingredienti: --- a scopo alimentare --- altro	Zero 0,39 0,39 1,11 Zero

Codice tariffario norvegese	Designazione delle merci	Dazio applicato (NOK/kg)
19.05	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
.2000	– Pane con spezie (panpepato)	2,03
20.01	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
	– altri:	
	– – Ortaggi o legumi:	
	– – – Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	
.9031	– – – – a scopo alimentare	1,73
.9041	– – – – altro	Zero
ex .9059	– – – Cuori di palma; ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	12,53
20.04	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 20.06:	
	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:	
	– – Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	
.9011	– – – a scopo alimentare	1,73
.9020	– – – altro	Zero
20.05	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 20.06:	
	– Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	
.8010	– – a scopo alimentare	1,73
.8090	– – altro	Zero
20.06	Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):	
	– altri prodotti:	
ex .0003	– – Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>) con un tenore di zucchero, in peso, superiore a 13 %	Zero
ex .0009	– – Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>) con un tenore di zucchero, in peso, uguale o inferiore a 13 %	1,94

Codice tariffario norvegese	Designazione delle merci	Dazio applicato (NOK/kg)
20.07	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	
	– preparazioni omogeneizzate:	
.1001	-- con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	5,89
.1009	-- altre	5,06
	– altre:	
	-- di agrumi:	
.9110	---- con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0,38
.9190	---- altre	0,14
	-- altre:	
	---- con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti:	
.9902	---- di albicocche, manghi, kiwi, pesche o loro combinazioni	0,27
.9903	---- altre	5,89
	-- altre:	
.9907	---- di albicocche, manghi, kiwi, pesche o loro combinazioni	0,27
.9908	---- altre	5,89
20.08	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate e conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:	
	-- Arachidi:	
.1110	--- Burro di arachidi	Zero
	---- altre:	
.1180	---- a scopo alimentare	1,69
.1191	---- altre	2,3 %
	– altre, compresi i miscugli diversi da quelli di cui alla sottovoce 2008 19:	
	-- Cuori di palma:	
.9110	---- a scopo alimentare	4,67
	-- altre:	
ex .9909	---- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	33,87

Codice tariffario norvegese	Designazione delle merci	Dazio applicato (NOK/kg)
21.01	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
	– Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè	
ex .1202	– Preparazioni a base di caffè aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido e fecola	Zero
ex .1209	– altre aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido e fecola	2,9 %
	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:	
ex .2010	– Estratti, essenze e concentrati di tè aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido e fecola	Zero
ex .2091	– Preparazioni a base di tè o mate aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido e fecola	Zero
	– altri:	
ex .2099	– altri aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido e fecola	2,9 %
ex .3000	– Succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta; estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta	Zero
21.02	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 30.02); lieviti in polvere, preparati:	
	– Lieviti vivi:	
.1010	– Lieviti di vino	Zero
.1020	– Lieviti di panificazione, liquidi, pressati o secchi	20,4 %
.1090	– altri	Zero
	– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:	
.2010	– Lieviti a scopo alimentare	2,58
.2020	– altri lieviti morti	Zero
.2031	– altri microrganismi monocellulari, morti, a scopo alimentare	2,58
.2040	– altri microrganismi monocellulari, morti, a scopo non alimentare	Zero
.3000	– Lieviti in polvere preparati	0,35

Codice tariffario norvegese	Designazione delle merci	Dazio applicato (NOK/kg)
21.03	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:	
	– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	
.2010	-- Salsa «Ketchup»	Zero
.3009	-- Senapa preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %	0,15
21.04	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
	– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:	
	-- in recipienti ermeticamente chiusi:	
ex .1010	---- Brodi di carne, secchi	2,83
21.05	Gelati, anche contenenti cacao:	
.0090	-- altri	1,9 %
21.06	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	– altre:	
.9010	-- Preparazioni composte non alcoliche («estratti concentrati») a base dei prodotti compresi nella voce 13.02, per la fabbricazione di bevande	Zero
.9020	-- Preparazioni a base di succhi di mela o di ribes nero, per la fabbricazione di bevande	13,6 %
	-- altre preparazioni dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:	
.9039	---- diverse dagli sciroppi aromatizzati o colorati	Zero
	-- Caramelle e gomma da masticare (chewing-gum), non contenenti zucchero:	
.9041	---- Caramelle	Zero
	---- Gomma da masticare (chewing-gum):	
.9043	---- Gomma da masticare alla nicotina (gomma da masticare utilizzata per smettere di fumare)	Zero
.9044	---- altra	Zero
.9051	-- Sostituti della crema, in forma secca	5,83
.9052	-- Sostituti della crema, in forma liquida	2,92
.9060	-- Grassi emulsionati e prodotti simili contenenti materie grasse provenienti dal latte in quantità superiore a 15 % in peso	21,2 % + 2,63 ⁽¹⁾

Codice tariffario norvegese	Designazione delle merci	Dazio applicato (NOK/kg)
22.02	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.09:	
.1000	– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	Zero
	– altre:	
.9010	– Vini non alcolici	Zero
.9020	– Birra non alcolica (con titolo alcolometrico inferiore o uguale a 0,5 % in volume)	Zero
.9090	– altre	Zero
22.03	Birra di malto	Zero
22.05	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche	Zero
22.07	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:	
.2000	– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Zero
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:	
.4000	– Rum e tafia	Zero
.5000	– Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)	Zero
.6000	– Vodka	Zero
.7000	– Liquori:	
ex .7000	– Liquori aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 5 %	Zero
	– altri:	
.9003	– Aquavit	Zero
22.09	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:	
.0000	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico	0,08
24.02	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:	
	– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco:	
.1001	– Sigari	12,37
.1009	– altri	12,37
.2000	– Sigarette contenenti tabacco	14,02
.9000	– altri	12,37

Codice tariffario norvegese	Designazione delle merci	Dazio applicato (NOK/kg)
24.03	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:	
.1000	– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione – altri:	7,42
.9100	-- Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti» -- altri:	7,42
.9910	--- Estratti e sughi di tabacco	Zero
.9990	--- altri	7,42
29.05	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: – altri polialcoli:	
.4300	-- Mannitolo	Zero
.4400	-- D-glucitolo (sorbitolo)	Zero
33.02	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:	
.1000	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande	Zero
35.05	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: – Destrina ed altri amidi e fecole modificati:	
.1001	-- esterificati o eterificati	164,9% ⁽²⁾
.1009	-- altri	203,7% ⁽²⁾
.2000	– Colle	Zero
38.09	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:	
.1000	– a base di sostanze amidacee	Zero
38.24	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
.6000	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.4400	Zero

⁽¹⁾ L'elemento agricolo si basa sulla composizione standard.

⁽²⁾ Il dazio doganale per i prodotti classificati nei codici norvegesi 3505.1001 (destrina ed altri amidi e fecole modificati, esterificati o eterificati) e 3505.1009 (destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi quelli esterificati o eterificati) è pari a 7,76 NOK/kg su richiesta presentata dagli operatori alla competente autorità norvegese.

8. I dazi doganali per i seguenti prodotti sono determinati in base del contenuto reale dichiarato di materie prime su cui si applica un dazio agricolo:

Codice tariffario norvegese	Designazione delle merci
1806.2012	Crema in polvere da tavola in recipienti o imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg
1806.2090	altre preparazioni (diverse dalle polveri per gelato o dalla crema in polvere da tavola) presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg
1806.3100	altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini — ripiene
1806.3200	altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini — non ripiene
1806.9010	altra cioccolata, compresi i prodotti a base di zuccheri, contenente cacao (non presentata in tavolette, barre e bastoncini) di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg
1806.9022	Crema in polvere da tavola
1806.9090	altri preparati commestibili
2103.9099	Altre salse e preparazioni per salse, condimenti composti e condimenti misti (diversi da: salsa «ketchup» e altre salse al pomodoro, farina di senapa e senapa preparata, maionese, remoulade e «chutney» di mango liquido)

9. Il dazio per i prodotti classificati nei codici norvegesi 0403.1020, 0403.1030 e 0403.9002 (prodotti compresi nella voce 0403 contenenti frutta, frutta a guscio e bacche) viene calcolato in base alla composizione standard più 0,42 NOK/kg.
10. Il dazio per i prodotti classificati nei codici norvegesi 1901.2091 (miscele per dolci in recipienti di contenuto netto non inferiore a 2 kg, per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria compresi nella voce 1905) e 1901.2092 (paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria compresi nella voce 1905) viene calcolato in base alla composizione standard più 0,37 NOK/kg.
11. Il dazio per i prodotti classificati nel codice norvegese 1901.2099 (miscele per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria compresi nella voce 1905, diverse dalle miscele per dolci) viene calcolato in base al sistema della matrice più 0,37 NOK/kg, ad esclusione dei prodotti privi di glutine destinati alle persone affette da malattia celiaca, per i quali il dazio è pari a 0,37 NOK/kg.
12. Il dazio per i prodotti classificati nel codice norvegese 1901.9090 (prodotti compresi nella voce 1901, ad esclusione delle preparazioni per l'alimentazione dei bambini condizionate per la vendita al minuto, delle miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria compresi nella voce 1905 e degli estratti di malto) viene calcolato in base al sistema della matrice più 0,37 NOK/kg.
13. Il dazio per i prodotti classificati nei codici norvegesi 1902.1100 e 1902.1900 (paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate) viene calcolato in base alla composizione standard più 0,14 NOK/kg.
14. Il dazio per i prodotti classificati nel codice norvegese 1902.4000 (cuscus) viene calcolato in base alla composizione standard più 0,05 NOK/kg.
15. Il dazio per i prodotti classificati nel codice norvegese 1903.0000 (tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili) viene calcolato in base alla composizione standard più 0,11 NOK/kg.
16. Il dazio per i prodotti classificati nel codice norvegese 1905.1000 (pane croccante detto «Knäckebröt») viene calcolato in base alla composizione standard più 0,85 NOK/kg.

17. Il dazio per i prodotti classificati nel codice norvegese ex 2104.2000 (preparazioni alimentari composte omogeneizzate, non per l'alimentazione dei bambini) viene calcolato in base al sistema della matrice più 1,02 NOK/kg, mentre il dazio per i prodotti classificati nel codice norvegese ex 2104.2000 (preparazioni alimentari composte omogeneizzate, per l'alimentazione dei bambini) viene calcolato in base al sistema della matrice più 0,40 NOK/kg.
18. Il dazio per i prodotti classificati nel codice norvegese 2105.0010 (gelati, anche contenenti cacao) viene calcolato in base alla composizione standard più 0,37 NOK/kg.
19. Il dazio per i prodotti classificati nel codice norvegese 2105.0020 (gelati contenenti materie grasse commestibili) viene calcolato in base alla composizione standard più 0,94 NOK/kg.

APPENDICE

Quantità e composizioni di cui al paragrafo 5

(per 100 kg di merci)

Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — latte e prodotti lattiero-caseari				
Materie grasse del latte (in % sul peso)	Proteine del latte (in % sul peso)	Latte scremato in polvere (kg)	Latte intero in polvere (kg)	Burro (kg)
0-1,5	0-2,5	0	0	0
	2,5-6	14	0	0
	6-18	42	0	0
	18-30	75	0	0
	30-60	146	0	0
	60->	208	0	0
1,5-3	0-2,5	0	0	3
	2,5-6	14	0	3
	6-18	42	0	3
	18-30	75	0	3
	30-60	146	0	3
	60->	208	0	3
3-6	0-2,5	0	0	6
	2,5-12	12	20	0
	12->	71	0	6
6-9	0-4	0	0	10
	4-15	10	32	0
	15->	71	0	10
9-12	0-6	0	0	14
	6-18	9	43	0
	18->	70	0	14

(per 100 kg di merci)

Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — latte e prodotti lattiero-caseari

Materie grasse del latte (in % sul peso)	Proteine del latte (in % sul peso)	Latte scremato in polvere (kg)	Latte intero in polvere (kg)	Burro (kg)
12-18	0-6	0	0	20
	6-18	0	56	2
	18->	65	0	20
18-26	0-6	0	0	29
	6->	50	0	29
26-40	0-6	0	0	45
	6->	38	0	45
40-55	0	0	0	63
55-70	0	0	0	81
70-85	0	0	0	99
85->	0	0	0	117

(per 100 kg di merci)

Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — diversi dai prodotti lattiero-caseari

Fasce	Da applicare
Amido/glucosio	
0-5	0
5-15	12,5 (3,13 NOS + 9,38 PS)
15-25	22,5 (5,63 NOS + 16,88 PS)
25-50	43,75 (10,94 NOS + 32,81 PS)
50-75	68,75 (17,19 NOS + 51,56 PS)
75->	100 (25 NOS + 75 PS)
Farina/farina di cereali	
0-5	0
5-15	12,5
15-25	22,5
25-35	32,5
35-45	42,5
45-55	52,5
55-65	62,5
65-75	72,5
75->	115

(per 100 kg di merci)

Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — diversi dai prodotti lattiero-caseari

Fasce	Da applicare
Carne	
0-3	0
3-6	5,25
6-10	7,5
10-15	12,5
15-20	17,5
20->	50
Formaggio	
0-3	0
3-5	4,5
5-10	8,75
10-15	13,75
15-20	18,75
20-30	27,5
30-50	45
50->	60
Uova	
0-3	0
3-5	4,5
5-10	8,75
10-15	13,75
15-20	18,75
20-30	27,5
30-50	45
50->	60
Bacche	
0-3	0
3-5	4,5
5-10	8,75
10-15	13,75
15-20	18,75
20-30	27,5
30-50	45
50->	60

Composizioni standard utilizzate nel calcolo dei dazi doganali all'importazione in Norvegia

Codice NO	Latte per iogurt	Fragole	Glucosio	Burro	Latte scremato in polvere	Latte intero in polvere	Farina di frumento	Fecola di patate	Polvere di uovo intero	Farina di grano duro	Pasta di uovo intero	Farina di segala	Carne bovina 14%	Carne suina 23%	Formaggio	Farina e fiocchi di patate	Tuorli d'uovo conservati	Latte per bevande
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1905 90 32							30					100						
1905 90 33					2		35				6							
2004 10 10																	95	
2004 10 20																	46	
2005 20 10																	95	
2005 20 20																	46	
2103 20 21								8										
2103 20 29								8										
2103 90 10								2										7
ex 2104 10 10													15 ⁽¹⁾					
2105 00 10						35												
2105 00 20		6				35												
2202 90 30																		95
3501 10 00					300													
3501 90 10					300													

⁽¹⁾ La composizione standard non si applica al brodo di carne secco.

TABELLA II

Numero della voce SA	Designazione delle merci
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
0902	Tè

Numero della voce SA	Designazione delle merci
1302 .12 .13 .20 ex .20 .31 .32 .39	<p>Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:</p> <p>– Succhi ed estratti vegetali:</p> <p> -- di liquirizia</p> <p> -- di luppolo</p> <p>– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:</p> <p> -- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore a 5 %</p> <p>– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:</p> <p> -- Agar-agar</p> <p> -- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati</p> <p> -- altri</p>
1404 .20	<p>Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove</p> <p>– Linters di cotone</p>
1516 .20 ex .20	<p>Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:</p> <p>– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:</p> <p> -- Olio di ricino idrogenato, detto «opalwax»</p>
1518 ex 1518	<p>Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscele o preparazioni non alimentari di grassi, oli animali, vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove:</p> <p>– Linossina</p>
1520	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose ⁽¹⁾
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati
1522	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali ⁽²⁾
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
1804	Burro, grasso e olio di cacao
1805	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2002 .90	<p>Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:</p> <p>– altri</p>
2008 .91	<p>Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate e conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:</p> <p>– altre, compresi i miscugli, diversi da quelli della sottovoce 2008 19:</p> <p> -- Cuori di palma ⁽³⁾</p>

Numero della voce SA	Designazione delle merci
2101	<p>Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:</p> <p>– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:</p> <p>.11 -- Estratti, essenze e concentrati</p> <p>.12 -- Preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:</p> <p>ex .12 ---- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né zuccheri, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di zuccheri o di amido o fecola</p> <p>.20 – Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:</p> <p>ex .20 -- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né zuccheri, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di zuccheri o di amido o fecola</p> <p>.30 – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:</p> <p>ex .30 -- Cicoria torrefatta; estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta</p>
2103	<p>Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:</p> <p>.10 – Salsa di soia</p> <p>.30 – Farina di senapa e senapa preparata:</p> <p>ex .30 -- Farina di senapa; senapa preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore a 5 %</p> <p>.90 – altri:</p> <p>ex .90 -- «Chutney» di mango liquido</p>
2201	<p>Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve</p>
2208	<p>Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:</p> <p>.20 – Acquaviti di vino o di vinacce</p> <p>.30 – Whisky:</p> <p>.70 – Liquori:</p> <p>ex .70 -- Altri de liquori contenendo, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 5 %</p> <p>.90 – altri:</p> <p>ex .90 -- diversi dall'aquavit</p>

(1) Per la Norvegia i prodotti a scopo alimentare classificati in questa voce sono coperti dalla Tabella I.

(2) Per la Norvegia il degreas a scopo alimentare classificato in questa voce è coperto dalla Tabella I.

(3) Per la Norvegia i cuori di palma a scopo alimentare classificati in questa sottovoce sono coperti dalla Tabella I.